

Statuto

Titolo I

Istituzioni e finalità

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita a norma dell'art.36 del Codice Civile e della Legge n° 4 del 14/01/2013, l'"Associazione Italiana dei Professionisti del Verde" la quale può assumere la definizione abbreviata di A.I.P.V.
2. L'Associazione A.I.P.V. è l' espressione unitaria dei professionisti che, a diverso titolo e in forma diversa, esercitano un'attività qualificata, con apporto di competenze professionali specifiche.
3. L'Associazione A.I.P.V. svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.
4. L'Associazione A.I.P.V. è apartitica, aconfessionale ed è ispirata a criteri di democrazia.
5. L'Associazione A.I.P.V. non ha fini di lucro.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'Associazione ha sede in via Manzoni n° 8 a Mediglia (MI), presso la residenza del Presidente in carica e può istituire uffici anche in altre località. L'eventuale trasferimento di sede all'interno dei confini comunali non comporta modifiche all'atto costitutivo.
2. Essa è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3 – Finalità

1. L'Associazione è istituita allo scopo di rappresentare, tutelare e valorizzare gli interessi economici, morali e sociali dei giardinieri, dei manutentori e dei professionisti aderenti addetti al settore della costruzione, manutenzione della cura e gestione del verde pubblico e privato.
2. L'Associazione intende valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza.
3. L'Associazione promuove la visibilità ed il riconoscimento del valore del Verde Urbano in ogni sua forma.
4. L' Associazione favorisce gli scambi di informazione di interesse comune fra gli associati, tra essi ed altri enti nazionali ed esteri.

In particolare, essa:

- a) elabora codici etici e deontologici per la professione attraverso l'istituzione del Regolamento;
- b) cura e favorisce la formazione, l' informazione e l' aggiornamento continui, professionale e generale dei soci, organizzando, all'uopo, appositi corsi per il rilascio di attestazioni di qualità, percorsi certificati ed efficienza professionale;
- c) rappresenta, interpretandone e tutelandone gli interessi, gli operatori professionali nei confronti dei soggetti istituzionali, sociali, politici, individuali e collettivi, pubblici e privati;

- d) designa e nomina, i propri rappresentanti o delegati in enti, organismi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva dei professionisti associati sia costituita o ammessa;
- e) promuove la costituzione del Comitato Tecnico con funzioni di sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio di sistemi di qualificazione e competenza professionali;
- f) stipula ogni opportuno contratto, anche per il finanziamento delle opere deliberate, tra cui la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati che siano ritenute utili al fine degli scopi dell'Associazione;
- g) raccoglie fondi, nel rispetto delle norme vigenti, finalizzati al perseguimento dei fini istituzionali;
- h) autorizza i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all'iscrizione a A.I.P.V. come marchio e attestato di qualità dei propri servizi (a determinate condizioni di idoneità), secondo quanto è stabilito nel Regolamento;
- i) attiva garanzie a tutela degli utenti di riferimento per il cittadino consumatore;
- j) svolge ogni altro compito affidato dalle leggi o dalle deliberazioni degli organi sociali.

Titolo II

Soci

Art. 4 – Requisiti

1. Possono aderire all'Associazione A.I.P.V. gli operatori che esercitano la professione in forma esclusivamente personale, anche con vincolo di dipendenza e organizzazione d'impresa.
2. Possono aderire a A.I.P.V. le imprese di manutenzione del verde, le aziende agricole-florovivaiste con attività di costruzione e manutenzione giardini, gli studi professionali di consulenza, di ogni dimensione ed assetto societario e proprietario. Le aziende saranno rappresentate da un loro delegato che avrà le caratteristiche di idoneità richieste dallo Statuto e dal Regolamento. Lo stesso potrà candidarsi a membro del Consiglio direttivo in esclusiva forma personale.
3. Possono inoltre far parte dell'associazione A.I.P.V. altre associazioni con scopi analoghi o complementari.
4. Gli operatori di cui ai commi precedenti possono entrare a far parte dell'Associazione in qualità di: **Socio ordinario, Sostenitore e Socio Onorario**
5. Si intende per "**Socio ordinario**" chi corrisponde ai requisiti di qualificazione e formazione continua, previsti dal presente Statuto e dal Regolamento. Aderisce in via diretta all'Associazione osservandone lo Statuto, il Regolamento e le Delibere del Consiglio, partecipando alle Assemblee ordinarie e straordinarie. Ha il dovere di corrispondere la quota associativa. Ha diritto di voto in assemblea.
6. Si intende per "**Sostenitore**" chi condivide gli scopi dell'Associazione, pratica la professione nell'ambito del verde ma non ha i requisiti per l'iscrizione come socio ordinario. Ha diritto di fruire di assistenza, supporto, informazione, consulenza e di ogni altra attività fornita dall'Associazione ai Soci in regola con la quota associativa, ha il dovere di osservare lo Statuto e le delibere degli organi associativi, di corrispondere la quota associativa e di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi collettivi degli associati; partecipa alle riunioni dell'Assemblea come uditore/trice senza diritto di voto. Possono essere ammessi in qualità di **Sostenitori**, a discrezione del Consiglio Direttivo, anche associati ad altre Associazioni ed Associazioni

stesse, Enti; Consorzi, Fondazioni, Cooperative, Aziende, che hanno per oggetto la cura e la manutenzione del verde.

7. Si intende per “**Socio onorario**” colui/ei che sono nominati dal Consiglio Direttivo a riconoscimento delle doti e dell’impegno professionale nel campo della diffusione della cultura del verde, delle buone pratiche di manutenzione e gestione del verde, dell’innovazione e della tecnologia legate alla manutenzione del verde. Partecipa alla vita associativa ed è esentato dall’onere di versamento della quota annuale.
8. Specifiche modalità e condizioni di adesione dei soci sono definite con delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 5 – Adesione

1. Il rapporto associativo si costituisce per effetto e dal momento della accettazione della domanda d'adesione, e della relativa corresponsione dei contributi associativi.
2. Nella domanda di adesione dovranno essere indicati e documentati:
 - a. I dati anagrafici
 - b. Il *curriculum vitae et studiorum*
 - c. Certificati e abilitazioni
 - d. Corsi di specializzazione
 - e. Tirocini formativi e *stages*
 - f. Partecipazione a convegni tecnici e giornate formative
3. Sulla domanda di adesione decide in modo inappellabile il Consiglio Direttivo
4. Il rapporto associativo si costituisce per l'esercizio sociale in corso al momento dell'accettazione di cui al comma 1 e ha durata indefinita, ovvero salvo quanto previsto dall'Art. 8 del presente Statuto. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. E' sancita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa

Art. 6 – Domanda

1. La domanda d'adesione è fatta per iscritto e, a pena d'irricevibilità, deve contenere:
 - a) la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione del presente Statuto;
 - b) la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza;
 - c) l'impegno alla corresponsione dei contributi associativi, nei termini ivi previsti.
 - e) l'impegno a notificare all'Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativamente il possesso dei requisiti di cui al vigente art. 4, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell'attività.

Art. 7 – Diritti e doveri

1. Il socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire di assistenza, supporto, informazione, consulenza e di ogni altra attività fornita dall'Associazione ai Soci in regola con la quota associativa, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea fermo restando quanto previsto nell'art. 4.

2. Il socio ha il dovere di osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi associativi, di corrispondere i contributi sociali, di partecipare alla vita associativa.
3. I soci che ricoprono cariche associative hanno il dovere di adempiere compiti ad esse inerenti con lealtà, probità e diligenza.

Art. 8 – Cessazione

1. Il rapporto associativo cessa per effetto di:
 - a) recesso;
 - b) esclusione;
 - c) decadenza;
 - d) morte del socio.

Art. 9 – Recesso

1. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta.
2. Il recesso diviene efficace nel momento del recapito della comunicazione scritta.
3. Il socio receduto non ha alcun diritto sul fondo sociale ed è tenuto al pagamento dei contributi associativi maturati fino alla data di efficacia del recesso o dell'esclusione e non corrisposti.

Art. 10 – Esclusione

1. Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio a seguito di:
 - a) gravi violazioni dei doveri di cui all'art. 7 del presente Statuto;
 - b) morosità nel pagamento dei contributi associativi entro il termine definito dal Consiglio Direttivo.
2. L'esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. a, può essere deliberata solo se il socio sia stato invitato, per iscritto, a presentarsi avanti al Consiglio Direttivo, per essere sentito a sua discolpa.
3. Avverso la delibera di esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. a, è dato ricorso al collegio dei Garanti, da proporsi, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.
4. L'esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. b, può essere deliberata solo previa messa in mora del socio moroso, con invito a sanare la morosità.
5. Resta impregiudicata la facoltà dell'Associazione di recuperare coattivamente i crediti maturati.
6. L'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al socio della relativa delibera del consiglio direttivo.
7. Il socio escluso non ha alcun diritto sul fondo sociale ed è tenuto al pagamento dei contributi associativi maturati fino alla data di efficacia del recesso o dell'esclusione e non corrisposti.

Art. 11 – Decadenza

1. La decadenza si verifica, di diritto, a seguito della perdita, da parte del socio, dei requisiti relativi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 4, comma 1, del presente Statuto.

Titolo III
Organi associativi
Istituzione

Art. 12 – Determinazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente
2. Sono organi facoltativi e verranno nominati dall'Assemblea se ne viene riscontrata la opportunità:
 - a) Il Collegio dei Garanti
 - b) Il Collegio dei Revisori dei Conti
3. Le cariche associative hanno durata triennale.
4. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito; è peraltro riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni attinenti alla carica rivestita.
5. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla naturale decadenza del Consiglio Direttivo.
6. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente

Art. 13 – Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, e con incarichi organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Il Consiglio Direttivo, potrà deliberare deroghe al principio di cui al comma precedente nel rispetto delle esigenze di rappresentatività dell'Associazione.
3. Non sussiste incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione.

Assemblea

Art. 14 – Composizione e convocazione

1. L'Assemblea è l'organo collegiale generale dell'Associazione, cui sono chiamati a partecipare tutti i soci che ne hanno titolo.
2. Essa è convocata, in seduta ordinaria, una volta l'anno.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente con deliberazione del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati.
4. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata con avviso scritto, ovvero tramite e-mail, o fax, spedito con anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data

della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza

5. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 15 – Funzioni

1. L'Assemblea:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica associativa, vincolanti per tutti i soci;
 - b) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo;
 - c) delibera in merito al bilancio annuale;
 - d) delibera in ordine alle modifiche allo Statuto e allo scioglimento dell'Associazione;
 - e) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno;
 - f) elegge il nuovo Presidente nel caso previsto dall'art. 25 comma 3 del presente Statuto.

Art. 16 – Validità delle riunioni

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.
2. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
3. Ciascun socio può rappresentare per delega in assemblea non più di altri tre soci.
4. L'assemblea vota in modo palese per alzata di mano, tranne per le votazioni riguardanti le nomine o, comunque, persone, nelle quali il voto è espresso in modo segreto, per schede

Art. 17 – Svolgimento

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o da altro socio da lui designato.
2. Il presidente dell'Assemblea ne dirige i lavori, sovrintende all'ordinato e proficuo svolgimento, dà e toglie la parola, mette ai voti le proposte.
3. Il segretario dell'assemblea redige il verbale dei lavori e lo controfirma dopo la sottoscrizione del presidente del consesso.

Art. 18 – Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

1 – Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti

2 – Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

3 – Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Consiglio Direttivo

Art. 19 – Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero da cinque a sette componenti eletti dall'assemblea tra i soci ordinari.
2. L'incarico di Consigliere dell'Associazione è subordinato alla disponibilità ed all'impegno del candidato a collaborare attivamente assumendosi incarichi e responsabilità a vario livello inerenti l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali previsti dallo statuto

Art. 20 – Convocazione

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo reputi opportuno.
2. Il Presidente convoca, altresì, il Consiglio Direttivo, quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei consiglieri, entro quindici giorni dalla ricezione.
3. L'avviso di convocazione reca l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno della seduta.

Art. 21 – Validità e deliberazioni

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente personalmente la metà più uno dei consiglieri.
2. Non sono ammesse deleghe.
3. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi, senza computare gli astenuti.
4. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, in caso di parità la proposta è respinta.
5. Le deliberazioni del consiglio vengono trascritte nel libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario.
6. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che:
 - a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 22 – Funzioni

1. Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi dell'Assemblea e determina le linee dell'azione associativa.
2. Esso, inoltre:
 - a) delibera, previa, in ordine alle condizioni e modalità di adesione dei soci di cui all'art. 4, comma 5;
 - b) adotta i provvedimenti di esclusione di cui all'art. 11;
 - c) elegge, fra i propri componenti, il Presidente;
 - d) designa, i rappresentanti dell'associazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. f, del presente statuto;
 - e) convoca l'Assemblea straordinaria;
 - f) delibera in ordine al funzionamento dell'Associazione;
 - g) nomina il Segretario dell'Associazione;
 - h) determina l'entità della quota associativa annuale e prevede eventuali contribuzioni a carico dei soci ordinari;
 - i) può deliberare la costituzione di Commissioni e di Comitati Tecnici consultivi di cui all'art. 25 per l'analisi di problematiche specifiche;
 - l) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci
 - m) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - n) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - o) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - p) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

Capo IV

Presidente

Art. 23 – Funzioni

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ai fini del presente Statuto; ha potere di firma, che può delegare.

Egli, inoltre:

 - a) attua le deliberazioni degli organi collegiali e adotta i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;
 - b) convoca e presiede le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo;
 - c) propone per la nomina il Vicepresidente, scegliendolo tra i componenti il consiglio direttivo;
 - e) compie tutti gli atti reputati necessari nell'interesse dell'Associazione e non riservati ad altri organi dal presente statuto;
 - f) esercita, ove occorra per ragioni di necessità ed urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo

- sottoponendo alla ratifica dello stesso, nella sua prima riunione, i provvedimenti adottati;
- g) può delegare al Vicepresidente particolari funzioni di sua competenza oltre quelli ad esso spettanti autonomamente;
- h) In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, sono esercitate dal membro del consiglio direttivo più anziano d'età.

Art. 24 – Eleggibilità e vacanza

1. Il Presidente uscente è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
2. In caso di vacanza del Presidente, il vice presidente ne assume le funzioni in via interinale e convoca, entro novanta giorni dalla vacanza, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo presidente, il cui incarico ha termine alla scadenza del triennio di durata degli organi collegiali.
3. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo, convocato ai sensi del comma precedente, non dovesse perfezionare l'accordo per l'elezione del nuovo Presidente, il vice presidente provvede senza indugio a convocare per detta incombenza l'Assemblea dei Soci.

Titolo IV

Art. 25 – Commissioni e Comitati Tecnici

1. Come previsto dall'art. 23, il Consiglio Direttivo, per assicurare la migliore trattazione dei problemi relativi a specifici settori, potrà costituire Commissioni e/o Comitati tecnici, con funzioni consultive eventualmente integrate da esperti.
2. L'attività dei gruppi di lavoro è sottoposta al coordinamento del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo comma 5 del presente articolo.
3. Le Commissioni e/o Comitati Tecnici sono l'espressione unitaria delle professioni operanti nel rispettivo settore di attività ed hanno il compito di rappresentare, coordinare, tutelare e promuovere i legittimi interessi degli operatori di settore nonché di risolvere specifiche problematiche afferenti la categoria contribuendo, altresì, alla elaborazione dell'azione sindacale di carattere generale.
4. Possono avere durata temporanea.
5. La promozione, costituzione e funzionamento delle Commissioni e/o Comitati Tecnici è rimessa al Consiglio Direttivo che, al momento della istituzione nomina un rappresentante tecnico.
6. La convocazione della Commissione e/o Comitato Tecnico è promossa dal Presidente dell'Associazione d'intesa con il rappresentante tecnico.
7. Il Comitato Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati e alla gestione del sistema di attestazione.

Art. 26 – Regolamento

1. Il Regolamento governa i rapporti fra i soci e definisce le regole di gestione e di comunicazione che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi statuari
2. Il Consiglio Direttivo potrà procedere alla stesura di un Regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

3. Eventuali modifiche al Regolamento dovranno essere proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Art. 27 – Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio:
 - a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - b) giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
3. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.
- 4.

Articolo 28 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il Collegio:
 - a. elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - b. esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - c. agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
 - d. può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.
4. In luogo del Collegio, l'Assemblea può eleggere un singolo Revisore dei Conti.

Titolo V

Patrimonio sociale

Art. 29 – Risorse finanziarie

1. Sono costituite da:

- a) Un fondo sociale iniziale pari alle quote associative versate dai soci fondatori costituenti
 - b) Contributi liberi e volontari versati dai sostenitori e dai simpatizzanti che alimentano il fondo sociale
 - c) Le quote sociali versate annualmente dai soci
 - d) Le sovvenzioni, i contributi e le donazioni che l'associazione può ottenere da enti pubblici o privati
 - e) Le attività di carattere commerciale, i proventi di manifestazioni, mostre, convegni, eventi
 - f) Le entrate derivanti dall'erogazione di servizi e consulenze agli associati e non
 - g) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
 - h) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore
 - i) I redditi ritraibili dall' eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione
2. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 30 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.